



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
DEI TRIBUTI COMUNALI***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 85 del 27/11/1998

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 9 del 14/02/2001

## INDICE

Art. 1	Principi generali	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag. 3
Art. 3	Competenza	pag. 3
Art. 4	Avvio del procedimento	pag. 4
Art. 5	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 4
Art. 6	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 4
Art. 7	Rinuncia	pag. 5
Art. 8	Atto di accertamento con adesione	pag. 5
Art. 9	Perfezionamento per definizione	pag. 6
Art. 10	Adempimenti successivi	pag. 6
Art. 11	Effetti della definizione	pag. 6
Art. 12	Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione	pag. 7
Art. 13	Decorrenza e validità	pag. 7

**Art. 1**  
**Principi generali.**

1. Il Comune di Lumezzane, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e in rettifica, ancorché non ancora notificati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
4. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
5. Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

**Art. 3**  
**Competenza.**

1. Competente alla definizione della pretesa tributaria è il responsabile dell'ufficio Tributi o dell'ufficio dell'entrata interessato.
2. Il responsabile dell'ufficio può sottoporre all'esame dell'organo comunale competente i casi più controversi e aventi riflessi di carattere generale per categorie di contribuenti.

**Art. 4**  
**Avvio del procedimento.**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) il tributo oggetto dell'accertamento, gli elementi sui quali si fonda l'accertamento, nonché l'anno o gli anni suscettibili di accertamento con adesione;
  - b) il giorno ed il luogo in cui il contraente deve comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati.
3. Il procedimento per la definizione può altresì essere avviato su istanza del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

**Art. 5**  
**Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.**

1. In presenza di questioni concordabili con il contribuente, l'ufficio dopo aver predisposto l'avviso di accertamento e comunque prima di procedere alla sua notifica, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale si indicano la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1) dell'art. 4, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Se vi sono più contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà.
3. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è infatti preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. Nel caso in cui l'ufficio non avvii il procedimento, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può agire di sua iniziativa qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

**Art. 6**  
**Procedimento ad iniziativa del contribuente.**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente

all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.
4. Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire descritto nel precedente articolo 4.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 7 Rinuncia.**

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma 4 dell'art. 6 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

#### **Art. 8 Atto di accertamento con adesione.**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione pagabili anche in forma rateale nonché le modalità di versamento.
3. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

**Art. 9**  
**Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 e con la prestazione della garanzia.

**Art. 10**  
**Adempimenti successivi.**

1. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o da quello della prima rata di cui al successivo comma 3, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 5 con l'indicazione del numero delle rate prescelte. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3, l'ufficio comunica al contribuente l'esito positivo dell'istanza con la precisazione che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
5. L'ufficio, nel caso di cui al comma 4, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

**Art. 11**  
**Effetti della definizione.**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non rileva ai fini extra-tributari.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi

accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione.**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo edittale previsto dalla legge.
2. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

#### **Art. 13**

##### **Decorrenza e validità.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.